

OGGETTO: Art. 24 del D.Lgs. 175/2016. – Ricognizione e piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 fu effettuata la ricognizione dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, commi 27-29, della Legge 244/2007 ed approvata la dismissione di quelle ritenute non mantenibili; con successive deliberazioni consiliari è stata approvata la dismissione di ulteriori partecipazioni non mantenibili ai sensi della medesima disposizione;
- con Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.10.2013 è stato approvato l'“Atto di indirizzo per la dismissione delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate”;
- con Decisione del Sindaco n. 22 del 31.03.2015, è stato approvato il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge 190/2014;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), approvato in attuazione della Legge 124/2015 (“Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), entrato in vigore il 23 settembre 2016;

PRESO ATTO che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni della Legge 124/2015, ha espressamente precisato che *«le pronunce di illegittimità costituzionale [...] sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.»*;

VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”);

VISTO, in particolare, l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, nel testo vigente, secondo cui: *«Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.*

[...] 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

[...] 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.»;

VISTE:

- la Circolare prot. DT53392 del 05.07.2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"" (acquisita al protocollo dell'Ente il 10.07.2017 al n. 58706);

- la Deliberazione n. 19 del 21.07.2017 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016";
- la nota prot. n. 76/VSG/SD del 07.08.2017 dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ad oggetto: "Nota sugli obblighi di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.mm.ii.";

PRESO ATTO che le partecipazioni indirette da considerare ai fini della ricognizione e della revisione straordinaria sono le sole partecipazioni detenute attraverso società controllate o organismi controllati dal Comune; infatti:

- l'art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 175/2016 definisce "*«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica»*";
- il paragrafo 2.2 della citata Deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, precisa che "[...] *sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette («quote» e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.*";

PRECISATO che successivamente al 23 settembre 2016, data con riferimento alla quale deve essere effettuata la ricognizione delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, hanno avuto luogo i seguenti eventi, finalizzati alla razionalizzazione delle partecipazioni e rilevanti in ordine agli atti da assumere alla data odierna:

- il 07.11.2016 l'Assemblea straordinaria dei soci di Gea Servizi per l'Ambiente S.p.A. (in liquidazione) ha approvato la trasformazione del tipo societario da "s.p.a." ad "s.r.l." e la modifica della ragione sociale (in "Gea S.r.l."), così come previsto dalla Deliberazione del C.C. n. 27 del 11.07.2016; Gea S.r.l. è rimasta in fase di liquidazione;
- il 25.11.2016, in esecuzione della Deliberazione del C.C. n. 22 del 23.06.2016, il Comune ha acquistato n. 3.120 azioni della Società Entrate Pisa S.p.A., cedute dal Comune di Montecatini Val di Cecina e dall'Unione Montana Alta Val di Cecina, al prezzo complessivo di € 31.200,00. La partecipazione del Comune di Pisa nella società è passata dal 96,19% al 97,397% del capitale sociale. Con tale operazione è stata realizzata la fuoriuscita dalla compagine sociale dei due enti anzidetti che non si avvalevano più della società per lo svolgimento di servizi;
- il 01.12.2016 ha avuto luogo l'assegnazione al Comune, a titolo di riparto parziale di liquidazione di Gea S.r.l., della quota da quest'ultima detenuta in Valdarno S.r.l. (in liquidazione), come previsto dalla Deliberazione del C.C. n. 27 del 21.07.2016. In tal modo ha trovato avanzamento la procedura di liquidazione di Gea S.r.l. e si è semplificata la compagine sociale di Valdarno S.r.l. in vista del completamento della sua liquidazione;
- secondo quanto previsto dalla Deliberazione del C.C. n. 27 del 21.07.2016, è stata attuata la fusione per incorporazione di Gea Reti S.r.l. in Gea S.r.l. con conseguente cessazione dell'incorporata. Gli effetti contabili della fusione decorrono dal 01.01.2017;
- il 12.05.2017 l'assemblea straordinaria di Geofor Patrimonio S.p.A. ha approvato la trasformazione del tipo societario da "s.p.a." a "s.r.l." ed il nuovo statuto sociale; tali interventi erano stati previamente approvati con Deliberazione del C.C. n. 21 del 11.05.2017;

VISTA:

- la proposta di "Ricognizione e piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette" presentata dall'organo esecutivo (allegato "A", parte integrante e sostanziale);
- la Relazione tecnica (allegato "B", parte integrante e sostanziale) della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività ed i servizi da parte delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di funzionamento, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO delle esigenze di soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività svolte dalle società partecipate dall'Ente, degli obiettivi amministrativi definiti nei documenti di programmazione e delle strategie in atto nel settore delle partecipazioni locali, nonché nelle analisi contenute nella Relazione tecnica;

RILEVATO che l'odierno piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie si inserisce nel solco già tracciato da precedenti disposizioni normative e da conseguenti provvedimenti attuativi, tutti volti alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche; la successione di tali disposizioni non travolge la continuazione degli interventi avviati che risultino compatibili con l'evoluzione del quadro normativo;

DATO ATTO quindi che, in base alle valutazioni già svolte ed alle decisioni assunte nel tempo, si trovano già in fase di liquidazione le seguenti società partecipate (direttamente o indirettamente):

- Compagnia Pisana Trasporti S.r.l.
- Consorzio Turistico Area Pisana S.c.a.r.l.
- Gea S.r.l.
- Valdarno S.r.l.
- Sviluppo Pisa S.r.l.

DATO ATTO altresì che il Consorzio Pisa Ricerche S.c.a.r.l. è soggetto a procedura fallimentare a seguito della Sentenza n. 76 del 26.11.2012 del Tribunale di Pisa con la quale è stato dichiarato il fallimento;

CONSIDERATO che, per le motivazioni estesamente riportate nell'allegato "A", occorre inoltre procedere alla dismissione delle partecipazioni nelle società di seguito elencate:

- Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l.
- Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.
- Gea Patrimonio S.r.l.
- Geofor Patrimonio S.r.l.

CONDIVISA infine l'esigenza di porre in essere le ulteriori misure di riordino e razionalizzazione, comunque denominate, descritte dettagliatamente nell'allegato "A";

RITENUTO necessario approvare la suddetta proposta di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni, avendone ravvisata la coerenza con le disposizioni normative, con gli obiettivi politico-amministrativi dell'Ente e con gli indirizzi per la dismissione delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate a suo tempo approvati con Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.10.2013;

TENUTO CONTO, per le partecipazioni da alienare, che la scelta della modalità operative di alienazione rientra nell'alveo della facoltà riservate al Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;

DATO ATTO che le previsioni del presente piano sono soggette a revisione in occasione dei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, cui si procederà a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, così come previsto dall'art. 26, comma 11, dello stesso D.Lgs. 175/2016;

RILEVATA la propria competenza a deliberare in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 7, comma 1, lett. c), e dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;

VISTI:

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ed omessa la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

Con votazione effettuata ai sensi di legge, che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare la "Ricognizione e piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette" (allegato "A", parte integrante e sostanziale), ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
- 2) di dare corso al completamento delle procedure di liquidazione già avviate che riguardano le seguenti società:
 - Compagnia Pisana Trasporti S.r.l.
 - Consorzio Turistico Area Pisana S.c.a.r.l.
 - Gea S.r.l.
 - Valdarno S.r.l.
 - Sviluppo Pisa S.r.l.
- 3) di dare attuazione agli ulteriori interventi di dismissione e razionalizzazione, comunque denominati, descritti dettagliatamente nel piano di revisione straordinaria di cui all'allegato "A";
- 4) di autorizzare il Sindaco a compiere gli atti idonei all'attuazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, nonché gli uffici comunali per quanto di rispettiva competenza;
- 5) di comunicare l'esito della ricognizione effettuata con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, nonché alla struttura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 3, del medesimo D.Lgs. 175/2016.